

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO

Iscritta al n. 1078 del Registro degli Organismi di Mediazione

presso il Ministero della Giustizia

CODICE ETICO E DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO E DEI MEDIATORI

PRIMA PARTE

CODICE DI CONDOTTA E ETICA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Principi generali

L'Organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- responsabilità verso l'utenza e i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti, collaboratori), oltre che piena responsabilità verso la collettività;
- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'Organismo.

Uguaglianza

L'Organismo ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul genere, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche.

Responsabilità

L'Organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque a esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.

Correttezza

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà reciproca.

Conflitto di interesse

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso Organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'Organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'Organismo.

Riservatezza

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso. L'Organismo garantisce il rispetto della vigente normativa sulla *privacy* nell'acquisizione, nel trattamento e nell'archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili. Il mediatore deve rispettare tutti i doveri e gli obblighi previsti dalla vigente normativa e dal Regolamento dell'Organismo. Esso è tenuto alla riservatezza in ordine a ogni informazione assunta nell'espletamento della propria funzione.

Equità, uguaglianza e diligenza

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO

Iscritta al n. 1078 del Registro degli Organismi di Mediazione

presso il Ministero della Giustizia

L'Organismo si impegna a essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e/o ingiusti.

Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Organismo devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza.

L'Organismo nello svolgimento della sua attività si impegna, con i suoi mediatori, dipendenti e collaboratori, a perseguire il canone della diligenza professionale.

Linguaggio

L'Organismo, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile.

Trasparenza

L'Organismo si impegna a consegnare il presente Codice etico e di condotta ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori e a renderlo noto ai singoli utenti mediante la pubblicazione sul proprio sito Web istituzionale.

SECONDA PARTE

CODICE DI CONDOTTA E ETICA DEL MEDIATORE

ART. 1: COMPETENZA, NOMINA, ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I Mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza. I Mediatori devono altresì conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento sia per le materie di propria competenza, sia con riguardo alla propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto anche riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il Mediatore deve consultarsi con la Segreteria e le parti, riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Pagamenti

Ove non sia stato già comunicato dalla Segreteria, il Mediatore fornirà alle parti informazioni complete sulle modalità di pagamento applicabili alla Mediazione.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO

Iscritta al n. 1078 del Registro degli Organismi di Mediazione

presso il Ministero della Giustizia

ART. 2: INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE - IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

2.1. Indipendenza e ricusazione del mediatore

Qualora esistano circostanze che possano intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne immediatamente le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo strettamente personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; il fatto che il Mediatore, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il Mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione, solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti. Il dovere d'informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

E' fatto divieto al mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Il Mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore, può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione, qualora lo stesso non si sia attenuto alle disposizioni di cui all'art. 21 del DM 150/23, all'art 62 Codice Deontologico e all'art. 815 c.1 cpc

2.2. Imparzialità e neutralità

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando, altresì, di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. Il Mediatore non deve mai formulare giudizi personali di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze. Ove occorra ed in caso di controversie di particolare complessità, il Mediatore può richiedere alla Segreteria dell'Organismo l'assistenza di un altro Co-mediatore ovvero che venga sostituito.

ART. 3: L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo dell'Organismo di Mediazione, del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO

Iscritta al n. 1078 del Registro degli Organismi di Mediazione

presso il Ministero della Giustizia

Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti. Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il Mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti, se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

3.3. Fine del procedimento

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il Mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo. Il mediatore è comunque tenuto a non sottoscrivere il verbale che contenga l'accordo raggiunto in autonomia dalle parti se gli avvocati, che assistono le parti, non abbiano (ai sensi dell'art. 12 DLGS 28/2010) attestato e certificato la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

ART. 4: RISERVATEZZA

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

TERZA PARTE

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMPLEMENTARI

ART. 1: REQUISITI DI ONORABILITÀ DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI COLLEGATI

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO

Iscritta al n. 1078 del Registro degli Organismi di Mediazione

presso il Ministero della Giustizia

1.1 Il Mediatore iscritto nell'Elenco dell'Organismo di Lanciano, necessariamente un avvocato iscritto allo stesso Foro, dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 al medesimo organismo, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 150/23.

1.2 La mancata veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione comporta la cancellazione del Mediatore dall'elenco dell'Organismo e la sua immediata sostituzione nelle mediazioni, allo stesso affidate e non definite senza che per queste ultime il Mediatore possa pretendere alcun tipo di compenso. Le medesime conseguenze si avranno nel caso in cui il mediatore non abbia immediatamente comunicato all'Organismo il successivo venir meno dei predetti requisiti.

1.3 Il mediatore si obbliga altresì a rendere nota all'Organismo ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei predetti requisiti di onorabilità. L'Organismo provvederà quindi a sospendere il mediatore dall'attività, sino alla definizione di tali circostanze ovvero, se le condizioni *ex lege* sono già maturate, alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori.

La mancata comunicazione all'Organismo della possibilità o del fatto che sia compromessa la permanenza dei requisiti di onorabilità di legge comporta, previa contestazione scritta della violazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Odm ed assegnazione di giorni 15(quindici) quale termine a difesa, dapprima la sospensione cautelare ed in caso di accertamento della fattispecie contestata, nei casi di particolare gravità, la cancellazione del mediatore dall'elenco dell'Organismo, che deve essere assunta sempre con voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il mediatore, sospeso in via cautelativa o cui viene comminata la cancellazione dall'elenco dell'Odm, verrà immediatamente sostituito nelle mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.

1.4 Nei casi previsti dai precedenti punti 1.2 e 1.3, l'Organismo si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 2: ISCRIZIONE, FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEL MEDIATORE

2.1 Il Mediatore dell'Organismo di Conciliazione Forense di Lanciano è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Lanciano, che avrà sottoscritto il contratto di collaborazione predisposto e assunto dall' Organismo forense e che:

a) sia in reoglo con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza,

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO

Iscritta al n. 1078 del Registro degli Organismi di Mediazione

presso il Ministero della Giustizia

- b) sia in regola con gli adempimenti e i pagamenti contributivi e previdenziali richiesti da Cassa Forense,
- c) operi in esclusiva per detto Organismo all'interno del circondario di competenza del proprio Foro di appartenenza.

Il mediatore, inoltre, deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'Organismo stesso.

2.2 Il Mediatore iscritto all'Organismo di Conciliazione Forense di Lanciano si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal DM 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Codice Etico e di Condotta e quant'altro stabilito dalle direttive/delibere anche regolamentari dell'Organismo, sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

2.3 Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'Organismo e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

ART. 3: GESTIONE DELLA MEDIAZIONE E DOVERI, SOSTITUZIONI

3.1 Il mediatore che ha accettato l'incarico non può iniziare il procedimento di mediazione prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità ex art. 14, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 28/2010.

3.2 Il Mediatore è obbligato a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato tranne che in caso di gravi e documentati motivi. Tali motivi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria dell'Organismo con un preavviso di almeno 48 ore.

3.3 L'attività di mediazione deve essere condotta dal mediatore con dignità e decoro, tenendo ben presente, sin dall'accettazione dell'incarico, dei doveri di professionalità, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza in capo allo stesso mediatore.

3.4 Il Mediatore deve gestire il procedimento di mediazione tenendo conto della necessità che gli incontri si svolgano nelle migliori condizioni operative possibili e non deve limitarsi ad una attività esclusivamente burocratica. La professionalità del Mediatore esige infatti che lo stesso si attivi concretamente per consentire alle parti di valutare effettivamente la possibilità di proseguire la

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO

Iscritta al n. 1078 del Registro degli Organismi di Mediazione

presso il Ministero della Giustizia

procedura.

3.5 È di fondamentale importanza che il Mediatore sia estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle parti delle quali deve rispettare i diritti, le credenze e le opinioni. A tal fine, il Mediatore non potrà mai operare discriminazioni in base a appartenenza o meno a società od associazioni, comunità, ideologie politiche, religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, stato fisico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, etc.

3.6 Il Mediatore deve impedire, a sé stesso, di assumere la funzione di rappresentante o di consigliere delle parti per tutta la durata della procedura di mediazione. Il Mediatore non potrà assumere la funzione di arbitro nella medesima controversia salvo l'espresso accordo di tutte le parti.

3.7 Nell'esercizio della propria attività, il Mediatore deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono del procedimento di mediazione.

3.8 La violazione dei doveri sopra descritti comporta, previo ascolto del Mediatore da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo, dapprima la sospensione dalla turnazione degli incarichi per un termine massimo di mesi 6 (sei) e, in caso di reiterazione di comportamenti contrari alla legge, al regolamento, al Codice Etico e di Condotta ed al Codice Deontologico Forense, (con applicazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento), la cancellazione del mediatore dalle liste dell'Organismo ai sensi del successivo art. 6.

ART. 4 CLAUSOLA DI COSCIENZA

4.1 Il Mediatore ha sempre il diritto di rifiutare un incarico che rischia di urtare la sua coscienza o le sue opinioni. Allo stesso modo, il mediatore ha il diritto di interrompere e a chiedere di farsi sostituire in una procedura di mediazione se il suo giudizio o la sua etica lo hanno portato a ritenere che la stessa non si sviluppa conformemente allo spirito della mediazione.

ART. 5 ULTERIORI DOVERI DEL MEDIATORE DESIGNATO

5.1 Il Mediatore per adempiere alla sua funzione deve:

- a) Sottoscrivere per ogni mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e indipendenza

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO

Iscritta al n. 1078 del Registro degli Organismi di Mediazione

presso il Ministero della Giustizia

- b) informare le Parti circa le regole di funzionamento della mediazione e sulla necessità di farsi assistere da un legale di fiducia, quando previsto dalla legge;
- c) favorire le condizioni di un libero scambio fondato sul mutuo rispetto degli interessi e delle persone;
- d) mantenere il controllo della procedura e, in quanto avvocato, ricordare ai legali delle parti, se del caso, il rispetto delle regole deontologiche forensi anche relativamente all'obbligo delle parti di loro assistite di corrispondere le indennità di mediazione quale fonte del compenso del mediatore avvocato;

ART. 6 VIOLAZIONE DEI DOVERI/IMPEGNI DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

6.1 La violazione di ciascuno dei doveri/impegni a carico del mediatore indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento di Procedura dell'Organismo, dal presente Codice Etico e di Condotta e dal Codice Deontologico Forense, (con applicazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento), conduce all'applicazione, da parte del Consiglio Direttivo, in capo al Mediatore di provvedimenti sanzionatori, quali :

- (a) la sospensione dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi
- (b) la sospensione dalla turnazione d'ufficio degli incarichi
- (c) la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero.

Ove la violazione sia di lieve entità e dipendente da colpa lieve ovvero disattenzione, il Responsabile dell'Organismo può personalmente, ovvero anche per il tramite di deleghe, procedere ad un colloquio informale atto a portare all'attenzione del Mediatore la commessa sanzione, nonché ad evitare il reiterarsi della stessa.

Resta salva la possibilità per il Responsabile dell'OdM, qualora intraveda nelle condotte dell'Avvocato/Mediatore anche comportamenti disciplinari sanzionabili, di segnalare immediatamente la circostanza al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

ART. 7 COMPENSI

I compensi per l'attività di mediatore sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, in applicazione dei seguenti principi:

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO

Iscritta al n. 1078 del Registro degli Organismi di Mediazione

presso il Ministero della Giustizia

Qualora verrà stilato un verbale negativo per mancata partecipazione della parte chiamata, il mediatore percepirà il 50%, di quanto effettivamente versato dalla parte istante per le indennità di mediazione; (il compenso si intende da maggiorare con il contributo previdenziale e l'IVA (detratta la RA sull'imponibile).

Qualora, all'esito del primo incontro di mediazione cui abbia partecipato anche la parte chiamata, dovesse essere stilato un verbale negativo per “mancanza dei presupposti per addivenire ad una intese conciliativa” (chiusura senza accordo), il mediatore percepirà il 50%, di quanto effettivamente versato per le indennità di mediazione da tutte le parti ritualmente costituite (il compenso si intende da maggiorare con il contributo previdenziale e l'IVA (detratta la RA sull'imponibile)).

Qualora, successivamente al primo incontro di mediazione la procedura si dovesse concludere “senza un accordo conciliativo” il mediatore percepirà l’60%, di quanto effettivamente versato per le indennità di mediazione da tutte le parti ritualmente costituite; (il compenso si intende da maggiorare con il contributo previdenziale e l'IVA (detratta la RA sull'imponibile)).

Qualora, nel corso del primo incontro di mediazione o nei successivi incontri, la procedura si dovesse concludere “con accordo conciliativo”, il mediatore percepirà l’60%, di quanto effettivamente versato per le indennità di mediazione da tutte le parti ritualmente costituite; (il compenso si intende da maggiorare con il contributo previdenziale e l'IVA (detratta la RA sull'imponibile)).

ART. 8 RINVII NORMATIVI

8.1 Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice etico e di condotta, si applicano in quanto compatibili, le regole dettate dal Codice Deontologico Forense.